



Repertorio n. 16.652

Raccolta n. 8.270

**ATTO COSTITUTIVO DELLA
ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI REALI TORINO
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di
marzo (26/3/2021),

in Torino, corso Regina Margherita n. 105.

Avanti me dottor Alessandro Scilabra, Notaio in Torino,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Torino e Pinerolo, sono presenti i signori:

CARANZANO Sandro, nato a Torino il 18 giugno 1967,
residente in Torino, via Lagrange n. 39, codice fiscale
CRN SDR 67H18 L219Z;

REGISTRATO

FILIPPI Enrico, nato a Rivoli il 6 dicembre 1937,
residente in Torino, via Legnano n. 40, codice fiscale
FLP NRC 37T06 H355V;

a TORINO 2

FOGLIA Pierluigi, nato a Biella il 5 luglio 1947,
domiciliato in Torino, corso Moncalieri n. 51, codice
fiscale FGL PLG 47L05 A859W;

il 15/04/2021

numero 17904

FRAGALA' Giuseppe, nato a Catania il 20 dicembre 1946,
residente in Torino, corso Vinzaglio n. 14, codice
fiscale FRG GPP 46T20 C351L;

Serie 1T

GIUBERGIA Paola, nata a Torino il primo settembre 1958,
residente in Torino, largo Mentana n. 11, codice
fiscale GBR PLA 58P41 L219F;

Euro 200,00

GORIA Anna, nata a Torino il 20 marzo 1973, residente
in Torino, via Lamarmora n. 33, codice fiscale GRO NNA
73C60 L219Q;

GRANERO Federico Giuliano, nato a Torino il 6 giugno
1969, residente in Torino, piazza della Repubblica n.
17 scala A, codice fiscale GRN FRC 69H06 L219F;

IZZO Giovanna, nata a Torino il 25 aprile 1970,
residente in Torino, via Tofane n. 35 scala B, codice
fiscale ZZI GNN 70D65 L219F;

LEONETTI Maria, nata a Napoli il 12 maggio 1940,
residente in Torino, corso Cairoli n. 4 scala A, codice
fiscale LNT MRA 40E52 F839X;

MALVEZZI CAMPEGGI Maria Giulia, nata a Roma il 26
luglio 1954, residente in Torino, via Giuseppe Pomba n.
1 scala A, codice fiscale MLV MGL 54L66 H501J;

MARENGO Sergio, nato a Torino il 12 aprile 1957,
residente in Torino, strada della Pronda n. 18, codice
fiscale MRN SRG 57D12 L219C;

OLDANO Attila, nato a Torino il giorno 11 maggio 1965,
residente in Torino, via Vincenzo Monti n. 3, codice
fiscale LDN TTL 65E11 L219J;

ROSSI Pietro, nato a Torino il 5 maggio 1967, residente
in Torino, strada del Cantello n. 3 scala B, codice
fiscale RSS PTR 67E05 L219K;

STANTERO Maria Elena Luisella, nata a Torino il 25

febbraio 1948, residente in Torino, via Lugaro n. 38, codice fiscale STN MLN 48B65 L219Y;

SORRENTINO Alessandro, nato a Torino il 19 giugno 1967, residente in Torino, via Angelo Tasca n. 41, codice fiscale SRR LSN 67H19 L219Q.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano di costituire un'associazione senza scopo di lucro retta dai seguenti patti e condizioni.

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) l'Associazione, senza fine di lucro, che assume la denominazione di

"ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI REALI TORINO"

In attesa dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, fino al momento dell'iscrizione, in via residuale, dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonché dalle norme del Codice civile.

L'Associazione intende dal momento dell'iscrizione al Runts adottare tutte le disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto che presuppongono tale iscrizione e assumere la denominazione "ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI REALI TORINO - Ente del Terzo Settore".

La sede dell'associazione è stabilita in Torino attualmente in via XX Settembre n. 90, presso i Musei Reali e potrà essere modificata senza comportare, se nell'ambito del medesimo Comune, una modifica statutaria.

ARTICOLO 2

L'Associazione si propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) Divieto di svolgere attività non previste dallo

statuto sociale, salvo le attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, alle stesse direttamente connesse e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;

c) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

f) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. Essa intende perseguire le proprie finalità anche avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie dei propri soci.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di

solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di svolgere le seguenti attività di carattere generale previste dall'art. 5 D.Lgs 117/2017:

- Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche;

- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione si propone di sostenere, sviluppare e divulgare l'attività dei Musei Reali di Torino ad oggi comprendenti, in un insieme organico, le cinque storiche istituzioni: Palazzo Reale con i Giardini, Galleria Sabauda, Museo di Antichità, Biblioteca Reale e Armeria Reale, nelle modalità che andranno definite con i Musei Reali.

In particolare l'Associazione potrà:

- contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale dei Musei Reali di Torino attraverso iniziative di carattere promozionale di studi e documentazione, organizzazione di conferenze;

- allacciare relazioni e rapporti operativi con altri centri di cultura italiani e stranieri, il mondo imprenditoriale e professionale, miranti all'arricchimento culturale;

- promuovere attività di sostegno finanziario dei Musei Reali di Torino, anche attraverso manifestazioni per la raccolta fondi, nelle modalità concordate con la Direzione;

- contribuire al rafforzamento del capitale relazionale attraverso una diffusa attività svolta nell'acquisizione di nuovi soggetti interessati a sviluppare iniziative e momenti partecipativi;

- svolgere azione di sostegno al funzionamento, alla produzione, condivisione e diffusione delle conoscenze legate al patrimonio dei Musei Reali di Torino, nelle modalità che verranno concordate con la Direzione, compatibilmente con le risorse associative disponibili;

- ricercare competenze di volontariato adeguate

alle iniziative e attività concordate con i Musei Reali di Torino, contribuendo alla necessaria formazione dei volontari;

- partecipare con gli enti pubblici ad attività di co-programmazione e co-progettazione previste dall'art. 55 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) quando lo scopo sia stato raggiunto;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'associazione dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 4

Il patrimonio iniziale è di euro 450,00 (quattrocentocinquanta) conferito dagli associati in quote associative iniziali dell'importo di euro 30,00 (trenta) cadauna. Il signor Foglia Pierluigi, nella qualità di nominando Presidente del Consiglio Direttivo, dichiara di avere ricevuto l'intero importo delle sottoscrizioni e attesta pertanto che il patrimonio iniziale è interamente sottoscritto, versato ed esistente nel suddetto importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta).

ARTICOLO 5

L'Associazione è retta dalle norme contenute in questo atto e da quelle contenute nello Statuto, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti e con il mio consenso.

ARTICOLO 6

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i vice Presidenti;
- il Segretario del Consiglio direttivo;
- il Tesoriere;

- l'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge o se nominato;

- il Comitato Scientifico, se nominato, con funzione tecnico - consultiva per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi di carattere generale :

a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;

b) principio del voto singolo;

c) sovranità dell'assemblea dei soci;

idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo viene nominato nella persona dei signori:

FOGLIA Pierluigi, MALVEZZI CAMPEGGI Maria Giulia, FRAGALA' Giuseppe, OLDANO Attila, GORIA Anna, LEONETTI Maria, MARENGO Sergio, STANTERO Maria Elena Luisella e SORRENTINO Alessandro, tutti come sopra generalizzati, i quali dichiarano di accettare e riuniti seduta stante in Consiglio Direttivo, nominano quale Presidente del Consiglio Direttivo il signor FOGLIA Pierluigi, quali Vice Presidenti i signori MALVEZZI CAMPEGGI Maria Giulia e FRAGALA' Giuseppe, quale Tesoriere il signor OLDANO Attila e quale Segretario la signora GORIA Anna.

I comparenti espressamente delegano il Presidente FOGLIA Pierluigi ad espletare tutte le pratiche necessarie per l'eventuale iscrizione dell'Associazione nei registri tenuti dalle competenti autorità e per l'iscrizione della stessa nel Registro unico nazionale del Terzo settore ed il riconoscimento della personalità giuridica.

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

I comparenti dichiarano: di essere stati informati che il trattamento dei dati personali forniti è effettuato da me notaio, in qualità di titolare del trattamento, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse a questo atto e sue consequenziali; di essere edotti del fatto che agli stessi sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa in materia di privacy, in quanto compatibili con gli obblighi di conservazione imposti dalla Legge Notarile; di avere ricevuto idonea informativa in

merito a tali diritti e alle relative modalità di esercizio, nonché al contenuto, alle modalità e alle finalità del trattamento dei dati, al quale espressamente consentono, nei limiti di quanto occorrente per le suddette finalità.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano ed in conferma lo sottoscrivono unitamente a me notaio alle ore quindici e minuti venticinque.

Scritto a mano e a macchina da me e da persone di mia fiducia, su tredici pagine di quattro fogli.

In originale firmato

Sandro CARANZANO

Enrico FILIPPI

Pierluigi FOGLIA

Giuseppe FRAGALA'

Paola GIUBERGIA

Anna GORIA

Federico Giuliano GRANERO

Giovanna IZZO

Maria Giulia MALVEZZI CAMPEGGI

Sergio MARENGO

Attila OLDANO

Pietro ROSSI

Maria LEONETTI

Maria Elena Luisella STANTERO

Alessandro SORRENTINO

Alessandro SCILABRA notaio

**Allegato "A" al numero 8.270 di raccolta
STATUTO**

"ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI REALI TORINO"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) è costituita l'Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di

"ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI REALI TORINO"

In attesa dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e fino al momento dell'iscrizione, in via residuale, dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonché dalle norme del Codice civile.

L'Associazione intende dal momento dell'iscrizione al Runts adottare tutte le disposizioni contenute nel presente statuto che presuppongono tale iscrizione e assumere la denominazione **"ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI REALI TORINO - Ente del Terzo Settore"**.

La sede dell'associazione è stabilita in Torino presso i Musei Reali e potrà essere modificata senza comportare, se nell'ambito del medesimo Comune, una modifica statutaria.

Art. 2 - Principi e scopo.

L'Associazione si propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, alle stesse direttamente connesse e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- c) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,

riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

f) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. Essa intende perseguire le proprie finalità anche avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie dei propri soci.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3 Oggetto sociale e attività istituzionali

L'associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di svolgere le seguenti attività di

carattere generale previste dall'art. 5 D.Lgs 117/2017:

- Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche;

- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione si propone di sostenere, sviluppare e divulgare l'attività dei Musei Reali di Torino ad oggi comprendenti, in un insieme organico, le cinque storiche istituzioni: Palazzo Reale con i Giardini, Galleria Sabauda, Museo di Antichità, Biblioteca Reale e Armeria Reale, nelle modalità che andranno definite con i Musei Reali.

In particolare l'Associazione potrà:

- contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale dei Musei Reali di Torino attraverso iniziative di carattere promozionale di studi e documentazione, organizzazione di conferenze;

- allacciare relazioni e rapporti operativi con altri centri di cultura italiani e stranieri, il mondo imprenditoriale e professionale, miranti all'arricchimento culturale;

- promuovere attività di sostegno finanziario dei Musei Reali di Torino, anche attraverso manifestazioni per la raccolta fondi, nelle modalità concordate con la Direzione;

- contribuire al rafforzamento del capitale relazionale attraverso una diffusa attività svolta nell'acquisizione di nuovi soggetti interessati a sviluppare iniziative e momenti partecipativi;

- svolgere azione di sostegno al funzionamento, alla produzione, condivisione e diffusione delle conoscenze legate al patrimonio dei Musei Reali di Torino, nelle modalità che verranno concordate con la Direzione, compatibilmente con le risorse associative disponibili;

- ricercare competenze di volontariato adeguate alle iniziative e attività concordate con i Musei Reali di Torino, contribuendo alla necessaria formazione dei volontari;

- partecipare con gli enti pubblici ad attività di co-programmazione e co-progettazione previste dall'art. 55 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da

quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) quando lo scopo sia stato raggiunto;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'associazione dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 - Soci

I soci si articolano nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quelli iscritti entro tre mesi dalla sua data di costituzione;
- b) soci ordinari;
- c) soci onorari che sono ammessi in ragione delle loro caratteristiche e qualità.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati dal Consiglio direttivo con le modalità previste dal successivo articolo 6.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, del Regolamento, ove adottato, nonché delle disposizioni assunte dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le

modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

Ogni socio, in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro socio mediante semplice delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute a favore dell'Associazione.

La qualifica di Socio si perde per:

- recesso;
- decesso;
- esclusione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata R.R. o con messaggio di posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio o per gravi motivi, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti, alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo o al regolare pagamento delle quote associative.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o con posta certificata ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 6 - Doveri degli associati.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale gratuita e retribuita, se prevista dal Consiglio direttivo, anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro novanta giorni dal loro ricevimento, dandone comunicazione ai richiedenti.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata. Chi ha proposto la domanda può, nel termine decadenziale di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo.

E' obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio Direttivo di escludere il socio. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

Art. 7 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i vice Presidenti;
- il Segretario del Consiglio direttivo;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge o se nominato;
- il Comitato Scientifico, se nominato, con funzione tecnico - consultiva per la quale il Consiglio Direttivo ne richiama espressamente il parere.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi di carattere generale :

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
 - b) principio del voto singolo;
 - c) sovranità dell'assemblea dei soci;
- idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Art. 8- L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da uno dei Vicepresidenti.

Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto o in via telematica inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

I soci, ai fini dei loro rapporti con

L'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, scelti tra i soci;

- l'elezione dell'Organo di Controllo, se istituito;

l'approvazione del rendiconto gestionale di fine anno sociale, con l'indicazione di quanto previsto dall' art. 13 D.Lgs. 117/2017;

- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;

- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;

- sullo scioglimento dell'Associazione, con le maggioranze di cui al successivo articolo 19;

- sulla nomina del liquidatore;

- sulle questioni previste dalla normativa vigente.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio

Direttivo, composto da componenti designati fra tutti i soci aventi diritto al voto e a cui compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove componenti, sempre e comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per altri due mandati consecutivi; essi svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci; determina le quote associative, adotta provvedimenti disciplinari; compila il bilancio preventivo e il rendiconto gestionale annuale; delibera, adotta eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza, cura gli affari di ordine amministrativo.

Il Consiglio Direttivo è inoltre delegato, in presenza dei presupposti di legge, a richiedere l'acquisto della personalità giuridica, mediante apposita iscrizione al RUNTS, conferendo a notaio di fiducia apposito mandato.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i consiglieri, il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere, e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi. I componenti così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio direttivo è convocato mediante comunicazione scritta o in via telematica da effettuarsi a cura del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute

dal Presidente ed in sua assenza da uno dei Vicepresidenti e, in assenza di entrambi, dal più anziano dei consiglieri presenti per ordine di iscrizione all' Associazione.

Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Presidente, Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere

Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea dei soci alla costituzione dell'Associazione e successivamente dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei presenti.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi, può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni competono ai vice Presidenti in modo disgiunto.

In caso di particolare necessità e urgenza, il Presidente e i Vice Presidenti congiuntamente potranno compiere, con delibera unanime, gli atti di straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi associativi.

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati da delibera del Consiglio direttivo ovvero da apposito Regolamento.

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio direttivo e sono rieleggibili per altri due mandati consecutivi.

Art. 11 - Organo di Controllo e Revisione Legale

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o quando obbligatorio per disposizioni normative.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta, che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di Controllo possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

L'organo di Controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi dei soci, di privati, di enti non commerciali e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- f) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla

legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 14 - Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 15 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea dei soci. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Resta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria unicamente per le controversie inderogabilmente riservate alla stessa.

Art. 16 - Bilancio di esercizio - relazione di missione - bilancio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Nei casi previsti dalla normativa del Terzo settore, ovvero su decisione del Consiglio Direttivo, verrà predisposto il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 17 - Intramissibilità della quota associativa.

La quota o contributo associativo è intramissibile.

Art. 18 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere

presentate all 'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno cinque associati.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 19 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

La devoluzione del patrimonio avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

Art. 20 - Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In originale firmato

Sandro CARANZANO

Enrico FILIPPI

Pierluigi FOGLIA

Giuseppe FRAGALA'

Paola GIUBERGIA

Anna GORIA

Federico Giuliano GRANERO

Giovanna IZZO

Maria Giulia MALVEZZI CAMPEGGI

Sergio MARENGO

Attila OLDANO

Pietro ROSSI

Maria LEONETTI

Maria Elena Luisella STANTERO

Alessandro SORRENTINO

Alessandro SCILABRA notaio

